



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	697
Data di Arrivo		Data di Partenza	02/03/2016
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Spett.li	Autorità di Gestione Regionali del PSR Comitati di Sorveglianza Regionali Presidente Conferenza Stato Regioni Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Presidenti degli Ordini Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Ministero della Giustizia Ufficio III, Libere Professioni LORO SEDI
c.a.	Giuseppe Blasi c/o MIPAAF dipeisr.capodipartimento@mpaaf.gov.it dipeisr.segreteria@mpaaf.gov.it

Direttiva	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8				
			1	2016	EA	EA

Oggetto:	Atto di indirizzo in applicazione dell'art. 2 della L. 3/76, della L. 152/92 e del DPR 328/2001 del DM 3 febbraio 2016. Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura –
----------	--

Ai fini della corretta applicazione del DM 3 Febbraio 2016 e del raggiungimento degli obiettivi *issati dal reg. UE 1305/2013 "I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori, altri gestori del territorio e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre di-sporre le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agro-nomiche e ambientali, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui*



Ministero della Giustizia

al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché le misure previste nei programmi di sviluppo rurale per l'ammodernamento delle aziende, il perseguimento della competitività, e dell'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare in relazione al rispetto dei principi generali di difesa integrata. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro o sulle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola, nonché sulla consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta. Possono essere oggetto di consulenza anche l'insediamento dei giovani agricoltori, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche dell'azienda agricola e le questioni inerenti alla trasformazione e commercializzazione a livello locale connesse alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. Consulenza specifica può essere fornita anche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, biodiversità, protezione delle acque, sviluppo di filiere corte, agricoltura biologica e aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.”

Con il D.M. 3 febbraio 2016 - *Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura* - pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 38 del 16-2-2016, detta le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, istituito dall'art. 1 -ter , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Tale decreto definisce «consulente» la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera per la fornitura di servizi di consulenza nei cd. «ambiti di consulenza», elencati nell'allegato 1 al medesimo D.M..

L'art. 4 stabilisce che, ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza di cui al sopracitato decreto, gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali sono considerati in possesso di “qualifiche adeguate”, per i rispettivi ambiti di consulenza, e “regolarmente formati”, in quanto viene assunta come valida e sufficiente la formazione continua permanente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

L'art. 5 sancisce che le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale, che contemplino tra le proprie finalità le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, in possesso di adeguate qualifiche e regolarmente formati in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1, possono essere riconosciuti quali organismi privati di consulenza aziendale ed accedere al sistema di consulenza.

Le regioni e le province autonome, nel cui territorio è ubicata la sede legale degli organismi privati di consulenza aziendale, previa verifica del possesso dei requisiti, provvedono al loro riconoscimento e aggiornano in via informatica il Registro unico nazionale degli organismi di consulenza riconosciuti istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In materia di qualificazione professionale, in applicazione delle norme unionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali e delle relative norme nazionali, ai sensi della



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI"), qualora l'ambito su cui verte la consulenza (cd. «ambiti di consulenza», elencati nell'allegato 1 al D.M. 3 febbraio 2016) rientri tra le competenze ascritte ad una professione regolamentata, la consulenza aziendale assume natura professionale e conseguentemente può essere fornita esclusivamente da tecnici iscritti in Albi professionali.

Al fine di dirimere eventuali dubbi ed evitare che errate interpretazioni possano portare ad una distorta applicazione del decreto, lo scrivente Consiglio nazionale ha elaborato un quadro sinottico che riporta per ogni «ambito di consulenza», di cui all'allegato 1 del D.M. 3 febbraio 2016, la relativa competenza attribuita dall'art. 2 comma 1 LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3 ai dottori agronomi e dottori forestali. Come si può desumere dall'analisi del sopracitato quadro sinottico, quasi tutti gli ambiti di consulenza di cui al decreto sono ascrivibili alle competenze dei dottori agronomi e dottori forestali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, proprio per ottemperare a quanto prevede il D.M. 3 febbraio 2016, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, nella fase di attuazione del decreto stesso, a richiedere che i consulenti, che prestano la propria opera per la fornitura di servizi di consulenza negli «ambiti » le cui competenze sono ascrivibili ai dottori agronomi e dottori forestali, siano regolarmente abilitati ed iscritti al relativo Albo professionale.

Inoltre lo scrivente Consiglio Nazionale richiama tutti gli Ordini territoriali a vigilare (così come previsto dall'art. 13 della L. 3/1976 e smi) sul corretto affidamento di incarichi inerenti la fornitura di servizi di consulenza, segnalando ogni abuso della professione alle autorità competenti.

Fiduciosi in un Vostro riscontro alla presente richiesta, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento politiche comunitarie

Enrico Antignati, *dottore agronomo*

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Andrea Sisti, *dottore agronomo*

Allegati:

- D.M. 3 febbraio 2016 - *Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;*
- Quadro sinottico delle competenze professionali dei dottori agronomi e dottori forestali negli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1 del D.M. 3 febbraio 2016.

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

